

**CCNL PER GLI ADDETTI DELLE IMPRESE
DEL
SETTORE PESCA E ATTIVITA' AFFINI
FOR.ITALY – FAMAR CONFAMAR
21/7/2016 – 31/7/2019**

SFERA DI APPLICAZIONE

Il CCNL si applica:

1. ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2. al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:

1. Esercitata da natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
2. Esercitata da natanti di stazza lorda pari o inferiore alle 10 tonnellate

Ai fini del contratto l'attività di pesca di cui al comparto II viene suddivisa in categorie redditività, sulla base del sistema di pesca utilizzato e della lunghezza fuori tutto (lft) della nave come segue:

- Strascico, voltane e draga idraulica;
- altri sistemi da pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante da licenza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, superiori ai 12 metri;
- altri sistemi da pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante da licenza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri.

Ai fini del contratto sono definite le seguenti attività di pesca:

- Pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari;
- Pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
- Pesca mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia.

MODELLO CONTRATTUALE

- **CONTRATTAZIONE DI I° LIVELLO** – nazionale di categoria - La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
- **CONTRATTAZIONE DI II° LIVELLO** – alternativamente aziendale, territoriale o di altra natura. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale e si adatta alle esigenze proprie delle aziende

FIGURE PROFESSIONALI NORMATE

- LAVORATORE DIPENDENTE
- QUADRO SUPERIORE
- LAVORATORE AUTONOMO SOCIO E NON
- SOCIO COIMPREDITORE (si rimanda alle norme statutarie e patti fra i soci)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO

- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
- CONTRATTO DI APPRENDISTATO
- TELELAVORO
- TIROCINIO

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

L'azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.

3

TUTELE

- TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
- SOSTEGNO AI LAVORATORI IMMIGRATI
- SOSTEGNO AI LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI
- PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
- TUTELA DELLA MATERNITA'
- CONGEDO PER MATRIMONIO
- DIRITTO ALLO STUDIO
- CONTRASTO AL MOBBING

BILATERALITA' E STRUMENTI PARITETICI DI SERVIZIO

- FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA
- ORGANISMO BILATERALE ITALIANO LAVORO – OBIL
- ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE – OPAN
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- PATRONATI
- CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
- ACCESSO AL CREDITO
- SVILUPPO DEI SERVIZI PER I LAVORATORI E PER LE IMPRESE

IL SISTEMA DELLA BILATERALITA' OBIL

Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'OBIL ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003.

Per il finanziamento delle attività e dei servizi previsti dall'OBIL in relazione al CCNL è fissato un versamento nella misura complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui a carico dei lavoratori da versare mensilmente (10,00 euro mensili per 12 mensilità) tramite Modello di Pagamento Unificato F24 riportando la causale “OBIL” da apporre nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l'OBIL sono i seguenti:

- a) Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza – alla cui gestione è deputato l'OPAN operante presso l'OBIL.
- b) Fondo Welfare e Sostegno al reddito
- c) Fondo Osservatorio e Servizi Reali (commissione di conciliazione, commissione di certificazione dei contratti, commissione di validazione dei modelli org. vi ex D.lgs. n. 231/2001)
- d) Fondo Sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale
- e) Fondo Gestione Bilateralità
- f) Fondo A.E.C. per i lavoratori autonomi a gestione separata

Adesione all'ente bilaterale OBIL

Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle parti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.

Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del presente CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.

SALUTE E SICUREZZA – OPAN

- TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
- CONTRASTO ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO
- TUTELA DELLA PRIVACY SUI LUOGHI DI LAVORO

ALLINEAMENTO CONTRATTUALE

In caso di prima applicazione del presente CCNL alle lavoratrici e ai lavoratori precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali ulteriori trattamenti:

- inquadramento contrattuale
- inquadramento retributivo
- inquadramento normativo

Per la illustrazione puntuale delle modalità di intervento per la trasmigrazione contrattuale si fa specifico riferimento all'allegato “A.1” al CCNL che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Classificazione del personale

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su livelli professionali, a cui corrispondono livelli retributivi

Le qualifiche previste sono:

Capitano motorista operaio specializzato

Marinaio operaio qualificato

Mozzo manovale

Data la disparità di situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnologie adottate, al II livello di contrattazione potranno essere individuati nuovi profili professionali, che consentano una più obiettiva esemplificazione dei lavoratori sulla base delle declaratorie generali.

Istituzione di una nuova qualifica contrattuale

È istituita come qualifica contrattuale la figura denominata “marinaio polifunzionale” (marinaio di prima) valida ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata e pesca mediterranea.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è fissato al valore 105 per la pesca locale, al valore 120 per la pesca ravvicinata, al valore 134 per la pesca mediterranea.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipi di pesca.

IL CONTRATTO IN PILLOLE – APPROFONDIMENTI

TABELLA ECONOMICA

Area Pesca – personale imbarcato – Pesca costiera locale

	parametro	Importo fisso mensile	Valore 13ma mensile	Valore ferie mensile	MMG mensile senza TFR	MMG mensile con TFR	Valore conv.le ai fini INPS	valore importo mensile ai fini INPS	Valore TFR mensile
comandante motorista	118	883,64	186,61	108,85	1120,1	1216,9	608	1415,1	96,7
marinaio polivalente	105	786,29	171,47	100,02	1005,28	1094,22	608	1300,28	88,9
marinaio	102	763,83	167,97	97,98	978,78	1065,91	608	1273,78	87,1
giovannotto	101	756,34	166,81	97,3	969,95	1056,47	608	1264,95	86,5
mozzo	100	748,85	165,64	96,62	961,12	1047,03	608	1256,12	85,9

6

Area Pesca – personale imbarcato – Pesca costiera locale

	parametro	Importo fisso mensile	Valore 13ma mensile	Valore ferie mensile	MMG mensile senza TFR	MMG mensile con TFR	Valore conv.le ai fini INPS	valore importo mensile ai fini INPS	Valore TFR mensile
comandante motorista	132	988,48	202,91	118,37	1243,76	1349,01	608	1538,76	105,25
marinaio polivalente	120	898,62	188,94	110,21	1137,77	1235,77	608	1432,77	98
marinaio	115	861,18	183,11	106,82	1093,61	1188,59	608	1388,61	94,98
giovannotto	103	771,32	169,14	98,66	987,61	1075,34	608	1282,61	87,73
mozzo	100	748,85	165,64	96,62	961,12	1047,03	608	1256,12	85,92

Area Pesca – personale imbarcato - Pesca mediterranea o d'altura

	parametro	Importo fisso mensile	Valore 13ma mensile	Valore ferie mensile	MMG mensile senza TFR	MMG mensile con TFR	Valore conv.le ai fini INPS	valore importo mensile ai fini INPS	Valore TFR mensile
comandante motorista	146	1093,32	219,22	127,88	1367,42	1481,13	608	1662,42	113,71
marinaio polivalente	134	1003,46	205,24	119,73	1261,43	1367,89	608	1556,43	106,46
marinaio	129	966,02	199,42	116,33	1217,26	1320,7	608	1512,26	103,44
giovannotto	107	801,27	173,79	101,38	1022,94	1113,09	608	1317,94	90,15
mozzo	104	778,8	170,3	99,34	996,45	1084,78	608	1291,45	88,13

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del presente CCNL i predetti valori sono da intendersi al netto del versamento di € 8,00 mensili per i servizi erogati dall'ente bilaterale OBIL.

Tredicesima	1 mensilità
-------------	-------------

Quattordicesima	Ricondotta alla contrattazione di II liv. nell'ambito del tema della produttività
-----------------	---

ORARIO DI LAVORO ORDINARIO

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

7

MAGGIORAZIONI

lavoro straordinario

- La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

FERIE:

- Giorni 30

ROL/EX FESTIVITA'

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI E NON

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

PREAVVISO

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

EX FESTIVITA SOPRESSE

- ore annue 32

CONGEDO MATRIMONIALE

- trattamento 15 gg

MATERNITA'

- Integrazione obbligatoria 100%

PERIODO DI PROVA

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

MALATTIA

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

INFORTUNIO

Si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa speciale in materia così come meglio descritta nel Prontuario Amministrativo di Navigazione Marittima ad uso degli Uffici Consolari e dell'utenza armatoriale nonché nel Codice della navigazione e regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006)

BILATERALITA' VERSAMENTO EBILA GENERALE CAUSALE CONTRIBUTO "EILA"

quota di adesione 120,00 € annui (10,00 euro al mese per 12 mesi)

- 96,00 € a carico dell'azienda
- 24,00 € a carico del dipendente

di cui Fondo sviluppo salute e sicurezza quota di adesione 18,00 € annui

- 12,00 € a carico dell'azienda
- 6,00 € a carico del dipendente

di cui Fondo welfare e sostegno al reddito quota di adesione 36,00 € annui

- 30,00 € a carico dell'azienda
- 6,00 € a carico del dipendente

di cui Fondo osservatorio e servizi reali quota di adesione 24,00 € annui

- 24,00 € a carico dell'azienda
- - a carico del dipendente

di cui Fondo sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale quota di adesione 24,00 € annui

- 12,00 € a carico dell'azienda
- 12,00 € a carico del dipendente

di cui Fondo gestione bilateralità quota di adesione 18,00 € annui

- 18,00 € a carico dell'azienda
- - a carico del dipendente